

Il Miani promise che tali sue risposte saranno approvate dalla Signoria, ed il 9 Maggio entrò in Comacchio, vi innalzò il vessillo di S. Marco e concesse ai tre nunzi il privilegio di cittadinanza veneziana *de intus et extra*, promettendosi egual trattamento a tutti i comacchiesi assenti che ripatrieranno e faranno atto di sudditanza.

Fatto parte nel Po presso S. Alberto, e parte in Comacchio. — Atti Paterniano del fu Giovanni degli Aldrofeti di Ravenna not. imp.

20. — 1482, Giugno 11. — c. 67 t.^o — Il doge, riferita l'istanza (in volgare) fattagli dai tre comacchiesi mentovati nel n. 19 — in cui, in premio di aver essi procurato la dedizione della lor patria a Venezia e in compenso dei beni perduti per tal ragione, chiedevano esenzione per 30 anni da gravezze, licenza di portar armi e concessione: al della Tinta, della valle delle Fosse del reddito di circa duc. 400 l'anno; ad Antonio Tomasi, della valle di Longolla, del reddito di duc. 250; a Marsilio Tomasi, di quella dei Ponti, del reddito di ducati 300; — fa sapere che al primo fu accordata una provvigione annua, vita durante, di 140 ducati, e agli altri due di cento per ciascuno, netti da imposte; che nelle dette provvigioni succederanno i figli maschi, pur essi vita durante; che alle figlie si assegnano duc. 100 ciascuna pagabili dopo il loro matrimonio; inoltre ai tre suddetti si daranno duc. 100 per uno per riparazione delle loro case. Il tutto da pagarsi sul reddito delle valli. Saranno di più esenti da oneri reali e personali per 20 anni. E di tutto ciò si ordina l'osservanza a chi spetta.

Dato come il n. 17.

21. — 1482, Luglio 16. — c. 10 t.^o — Sisto IV papa, Francesco Diedo, dott. in arti ed in ambe procuratore del doge e della Signoria di Venezia (procura 20 Aprile in atti di Pietro Stella), e Francesco da Vernazza e Paolo Ravaschieri, procuratori di Battista da Campofregoso doge e del comune di Genova, anche in nome proprio d'esso doge (procura 12 Aprile in atti di Gottardo Stella cancelliere del comune di Genova), pattuiscono: E stretta alleanza fra le dette parti anche pei loro aderenti e confederati per sette anni, e più se piacerà ad essi, a difesa dei rispettivi stati in Italia. Genova e il suo doge non daranno aiuto o favore neppur per mare ad offendenti gli altri due collegati, ma presteranno a questi i soccorsi e le agevolezze che fossero per chiedere. Il papa e Venezia difenderanno gli stati di Genova e del suo doge, e nominatamente quanto questi possiedono fra il Corvo e Monaco, i monti e il mare, e i domini del doge oltre i monti, Sarzana, le terre nel vescovado di Luni e Pietrasanta, col dominio di Tomaso da Campofregoso, e la Corsica; e ciò contro chiunque, trattine l'imperatore dei turchi e il re di Aragona per parte di Venezia (non compresi nella riserva gli aragonesi al servizio d'altre potenze). I contraenti provvederanno per un terzo ciascuno alle spese della difesa. Che se avesse a morire il papa, o la S. Sede a recedere dall'alleanza, Venezia concorrerà alla detta difesa per due terzi, continuando il vigore del presente fra essa e Genova. Il papa e Venezia, durante la lega, pagheranno a Genova lo stipendio di 200 provisionati